



GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.

Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente: In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Provincie Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arrotrato cent. 25.



Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annonzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 26 Dicembre

Parte Ufficiale

Il N. 6127 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 19 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Velletri, num. 506;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, num. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Velletri, num. 506, è convocato pel giorno 8 gennaio 1871 affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 15 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza

IL LUOGOTENENTE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

Vista la Tariffa annessa al Regolamento su i notari e archivi de' 31 maggio 1822.

Vista l'altra Tariffa redatta dalla Direzione degli archivi nella quale sono riportati i singoli atti indicati nei Titoli X e XI del citato Regolamento secondo il testo delle vigenti disposizioni, con le tasse e con gli emolumenti rispettivi ridotti a lire e centesimi; omissi i tre §§ 12, 13 e 14 dell'art. 98 nel Titolo X e l'ultimo inciso dell'art. 103 nel tit. XI, perchè abolite le relative disposizioni dai §§ 1541, 1797, 1438, 276, 280, e 442 del regolamento legislativo e giudiziario de' 10 novembre 1834, e aggiunto nel § 39 il disposto nell'ordine circolare del Ministero dell'interno in data 28 luglio 1854 N. 84886.

Decreti

Le tasse e gli altri emolumenti dei notari ed archivisti saranno regolati con la Tariffa che segue la quale viene perciò pubblicata ed avrà vigore da oggi stasso.

Roma il 21 novembre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

Tariffa degli atti notarili e degli emolumenti determinati nei Tit. X e XI del regolamento 31 maggio 1822, secondo il nuovo sistema monetario.

TITOLO X.

Tariffa degli atti notarili, diritti fissi

Art. 98. Gli emolumenti fissi si percepiranno

sulle matrici ossia originali de' seguenti atti nella specie qui appresso stabilita.

§ 1. Per le procure siano generali o speciali, sia che contengano uno o più oggetti, e siano fatte da una o più persone, allorchè si rilasci l'originale alla parte, lire due e centesimi settanta . . . L. 2 70

Facendosi per istromento il cui originale rimanga presso il notaro, lire quattro e centesimi cinque » 4 05

§ 2. Per l'estensione e rogito di qualunque attestato benchè fatto da più persone, quando depongano sopra un medesimo oggetto, lire quattro e centesimi cinque . . . » 4 05

§ 3. Per ogni atto di protesto, originale o copia, compreso il registro da tenersi in ufficio secondo la legge, lire otto e centesimi cinque . . . » 8 05

§ 4. Per ogni atto di ricognizione o legalizzazione di firme benchè sieno di più persone, lire due e centesimi settanta . . . » 2 70

§ 5. Per ogni atto di deposito di scritture, lire due e centesimi settanta . . . » 2 70

Se però il deposito consista in atti di firma privata che mediante l'atto notarile vadano a rendersi pubblici, ovvero riguardi copie autentiche di contratti o di atti di ultima volontà rogati fuori di Stato, avrà luogo nell'uno e nell'altro caso la percezione del diritto proporzionale secondo l'importanza e la qualità dell'atto.

§ 6. Per ogni atto di consegna di testamenti o codicilli chiusi, lire otto e centesimi cinque . . . » 8 05

Lo stesso diritto pel rogito dei testamenti o codicilli aperti.

§ 7. Per ogni atto di emancipazione, lire otto e centesimi cinque . . . » 8 05

§ 8. Per ogni atto d'adozione o arrogazione, lire otto e centesimi cinque . . . » 8 05

§ 9. Per ogni atto di assunzione di tutela, lire otto e centesimi cinque . . . » 8 05

Se sarà compreso in altro atto, e nei contratti di pupilli e minori, lire due e centesimi settanta » 2 70

§ 10. Per ogni fidejussione per atto separato, lire cinque e centesimi quaranta . . . » 5 40

Se sarà compresa nell'obbligazione principale, lire due e centesimi settanta . . . » 2 70

§ 11. Per ogni sessione di tre ore impiegate nell'inventario o altra descrizione, lire otto e centesimi cinque . . . » 8 05

Gli atti di apertura o chiusura degli inventari e delle descrizioni si considerano sempre per due sessioni.

§ 15. Per gli atti di rinuncia ob ingressum in religionem, o attenta congrua dote rapporto ai beni e diritti eventuali dei quali il rinunziante non si trovi attualmente in possesso, lire dieci e centesimi settantacinque . . . » 10 75

§ 16. Per le ratifiche di un atto di cui si sia rogato il medesimo notaro, lire tre e centesimi venti » 3 20

Se poi il notaro adoperato per la ratifica non sarà il medesimo che si è rogato nell'atto primiero compete il diritto proporzionale dell'atto ratificato.

§ 17. Per i consensi al cancellamento d'ipoteca, se sia una sola ipotesi, lire due e centesimi settanta . . . » 2 70

Se siano più ipoteche, oltre la prima per la quale resta fermo l'emolumento di lire due e centesimi settanta, lire una e centesimi dieci per ogni altra ipotesi da cancellarsi.

§ 18. Per gli atti di possessi meramente stragiudiziali in virtù della clausola del costituito senza mandato di giudice, per ogni possesso sopra fondi essenzialmente distinti e separati, o sopra oggetti mobili esistenti sotto lo stesso tetto, lire due e centesimi settanta . . . » 2 70

§ 19. Per le biffe ossia apposizioni di sigilli che sogliono farsi dai notari stragiudizialmente per la custodia e conservazione dei mobili da inventariarsi, per ogni biffa compresa l'assistenza, lire una e centesimi sessanta . . . » 1 60

§ 20. Per la ricognizione e remozione di ogni biffa, lire una e centesimi dieci . . . » 1 10

§ 21. Per le quietanze, liberazioni o discarichi di ogni sorte, separati dal primiero atto di obbligazione di cui si sia rogato il medesimo notaro, non eccedenti il valore di £ 537:50, lire quattro e centesimi cinque . . . » 4 05

Al di sopra, lire una e centesimi dieci per ogni £ 537:50 purchè in tutto non si eccedano lire 53:75.

§ 22. Per i rendiconti ove sia pareggio d'introito ed esito o la differenza non sia maggiore di £ 537:50, lire cinque e centesimi quaranta . . . » 5 40

Al di là si osservi la tassa proporzionale

Diritti proporzionali

§ 23. Per gli atti non eccedenti il valore di L. 537:50 lire quattro e centesimi cinque . . . » 4 05

§ 24. Da oltre £ 537: 50 fino a £ 1612:50, lire otto e centesimi cinque . . . » 8 05

§ 25. Da oltre £ 1612: 50 fino a £ 2687: 50, lire sedici e centesimi quindici . . . » 16 15

§ 26. Da oltre £ 2687: 50 fino a £ 5375, lire dieciotto e centesimi ottanta . . . » 18 80

§ 27. Da oltre £ 5375 fino a £ 8062: 50, lire ventiquattro e centesimi venti . . . » 24 20

§ 28. Da oltre £ 8062: 50 fino a £ 10750, lire ventinove e centesimi cinquantacinque . . . » 29 55

§ 29. Da oltre £ 10750 fino a £ 16125, lire quaranta e centesimi trenta . . . » 40 30

§ 30. Da oltre £ 16125 fino a £ 26875, lire cinquantatre e centesimi settantacinque . . . » 53 75

§ 31. Da oltre £ 26875 fino a qualunque somma, lire una e centesimi dieci per ogni £ 537: 50, purchè in tutto non si eccedano lire 161: 25.

§ 32. Se l'atto eccederà due carte di scrittura di 25 linee per pagina, oltre i suddetti diritti di stipolazione i notari percepiranno centesimi cinquantacinque per carta, escluse sempre le prime due.

§ 33. Per l'apertura dei testamenti, o codicilli, fino al valore £ 5375, lire due e centesimi settanta; da oltre £ 5375 fino a £ 26875, lire cinque e centesimi quaranta, da oltre £ 26875 fino a £ 53750, lire dieci e centesimi settantacinque, da oltre £ 53750 fino a qualunque somma, lire ventuno e centesimi cinquanta.

§ 34. Per le quietanze, liberazioni e discarichi di ogni sorta, separati dal primiero atto di obbligazione di cui si sia rogato il medesimo notaro, eccedenti il valore di £ 637:50, lire una e centesimi dieci per ogni £ 537:50 purchè in tutto non si eccedano lire 53: 75. Se poi sarà per gli atti di un diverso notaro si dovrà l'intero, secondo la tassa proporzionale degli altri atti.

§ 35. Per i rendiconti, nei quali risulti una differenza maggiore di £ 537: 50 avrà luogo la tassa proporzionale stabilita per gli altri contratti.

Dalle copie ed estratti.

§ 36. Per le copie ed estratti in forma autentica dei testamenti e codicilli l'emolumento sarà regolato in tutto e per tutto a forma dei diritti proporzionali stabiliti per le copie pubbliche dei contratti.

§ 37. Per la copia degli atti che va rimossa in archivio, centesimi cinquantacinque per carta di cui ogni pagina contenga venticinque linee ed ogni linea tredici sillabe.

§ 38. Per le copie ed estratti in forma autentica l'emolumento sarà eguale a quello fissato per le stipolazioni tanto rapporto agli atti di diritto fisso quanto rapporto a quelli di diritto proporzionale, avuta sempre ragione dell'eccesso di scrittura come al § 32.

§ 39. Per le copie autentiche duplicate dato ad una medesima persona cioè a quella a cui è stata rilasciata la prima copia, si esigerà la quinta parte oltre l'eccessività di scrittura come sopra.

La diminuzione dell'emolumento al solo quinto come sopra, è fruibile anche da tutte le parti interessate nell'atto e dagli eredi di esse parti interessate.

§ 40. Per l'estratto in forma autentica di una parti

cola dell'atto esigera il notaro l'emolumento giusta l'importanza di quella partita ed inoltre l'eccesso di scrittura § 41. Per le copie semplici, eclusi tutti gli atti di ultima volonta, si pagano lire una e centesimi sessanta se il valore non eccede L. 537. 50; qualora sia maggiore, si aumentano centesimi cinquantacinque per ogni L. 537. 50 purchè in tutto non si eccedano lire dieci e centesimi settantacinque, oltre l'eccesso di scrittura come sopra.

§ 42. Fuorchè ai notari che conservano la matrice, ossia atto originale, non è permesso a nessuno di darne le copie o estratti. Resta quindi vietato espressamente agli archivisti, ai preposti del registro, ai conservatori dell'ipoteche, ed anche ad altri notari di rilasciare copie tratte da altre conformi conservate nei loro uffici o altrove. Contravvenendo saranno obbligati a reintegrare i notari possessori delle matrici dell'intero importo della tassa che compete ai medesimi, qualunque sia l'emolumento da essi percetto, e soggiaceranno inoltre ad una multa di lire cinquante e centesimi settantacinque a favore dell'Era-rio per ogni contravvenzione. Nell'unico caso di smarrimento degli autografi ossia matrici sarà permesso ai soli archivisti di darne le copie conformi tratte da altre simili esistenti in archivio previa l'autorizzazione del presidente del tribunale competente di prima istanza, il quale dovrà darla per semplice rîscritto, inteso il notaro che conservava la matrice smarrita.

Onorari degli Archivisti.

Art. 99. Ogni notaro residente in provincia dovrà all'archivista del circondario centesimi cinquantacinque per ogni atto di cui si sarà rogato esso notaro.

Art. 100. Per ogni visura di atto o contratto sia travi o di ultima volonta, centesimi cinquantacinque; e poi centesimi trenta per ogni dieci anni di ricerca dell'atto richiesto.

Non ritrovandosi l'atto, nulla si dovrà fuorchè l'emolumento di ricerca come sopra.

Art. 101. Per le copie siano autentiche e semplici tratte dagli originali dei notari defonti, dimissionari o destituiti, che si conservano in archivio, percepiranno gli archivisti i medesimi diritti di sopra tassati poi notari, salva la porzione dovuta agli eredi de'notari defonti, o ai notari dimissionari o destituiti come agli articoli 92 e 94. La mercede però di scrittura appartorrà privativamente ed interamente agli archivisti.

Art. 102. L'emolumento delle copie tratte da altre conformi conservate in archivio nel caso unico di smarrimento dell'originale come al § 42, appartorrà esclusivamente agli archivisti.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 103. Se l'atto non avrà un valore espresso ma potrà desumersi dall'annua rendita della cosa caduta in contratto, se ne desumerà il capitale moltiplicando venti volte l'annua rendita; nei contratti vitalizi si moltiplicherà dieci volte; nelle locazioni ed affitti si farà cumulo delle annue corrisposte per tutto il tempo della durata della locazione o affitto. Se poi i contratti non saranno in alcun modo suscettibili di valuta, le parti contraenti ne converranno all'amichevole col notaro.

Art. 104. Dovendo il notaro per la celebrazione degli atti allontanarsi dal suo domicilio, oltre gli onorari di sopra fissati avrà diritto di percepire una somma a titolo di viatico. Questa, ove la distanza nell'interno del paese non ecceda un miglio, sarà di lire una e centesimi sessanta. Se ecceda il miglio, o il viaggio si faccia di notte, sarà di lire tre e centesimi venti. Per il viatico fuori di porta non eccedente il miglio da misurarsi dalla porta, lire tre e centesimi venti; al di là lire una e centesimi trentacinque per ogni miglio compreso access o recesso oltre la vettura, ritenuto che pel primo miglio saranno sempre dovute lire 3. 20. Ogni miglio principiato si avrà per intero. Se il viaggio importa sei ore di cammino il notaro avrà anche diritto alle cibarie ed all'ospizio.

Art. 105. Negli affari di grave indagine si dovranno avere a calcolo anche le minute che il notaro è obbligato distendere. Quindi negli affari complicati si permette ai notari di concordare un emolumento speciale per la minuta che non mai però sia maggiore di lire tredici e centesimi quarantacinque. Non sono affari di grave indagine quegli atti che dipendono semplicemente da formula o che non richiedono le solennità.

Art. 106. Se il notaro oltre la stipolazione dell'atto avrà dovuto tenere dei congressi per conciliare le parti sulle convenzioni e condizioni dell'atto medesimo, oltre gli emolumenti di sopra stabiliti gli si dovranno lire cinque e centesimi quaranta per ogni congresso compreso l'accesso fuori di domicilio; questi emolumenti peraltro non saranno mai dovuti oltre il numero di tre.

Art. 107. Se in un medesimo contratto si conterranno disposizioni diverse aventi un prezzo o valore distinto o dichiarato, o che possa desumersi come all'art. 103, questo si unirà a quello dell'atto principale per desumerne l'emolumento combinato.

Art. 108. Per le disposizioni soggetto al diritto fisso contenute in qualunque atto o contratto, questo si percepirà dai notari oltre a quello proporzionale derivante dal contratto medesimo.

Art. 109. L'emolumento dell'accesso o accessi dei notari al preposto del registro per fare eseguire la registrazione dell'atto, se l'ufficio del registro sia nel luogo ove risiede il notaro sarà di lire una e centesimi sessanta in tutto: se fuori di lire tre e centesimi venti.

Art. 110. Oltre i suddetti emolumenti i notari non potranno altro percepire che l'importo della carta bollata, del diritto di registro e dell'emolumento dell'archivista, come si è stabilito di sopra.

Parte non Ufficiale

Il Consiglio comunale di Civitavecchia deliberò di concorrere per lire mille alla sottoscrizione per l'offerta di una Corona a S. M. il Re

NOTIFICAZIONE

Di comune accordo fra la R. Luogotenenza e la legale rappresentanza del Seminario romano di Santo Apollinare si dichiara che questo istituto va esente da ogni sorveglianza governativa per ciò che riguarda l'insegnamento che vi s'imparte, sia al clero e a persone che intendono di dedicarsi agli affari ecclesiastici, sia anche ai laici. Nello stesso tempo però non avendo l'autorità scolastica del governo mezzo alcuno di sorvegliare l'istruzione e neppure di conoscerla, il sottoscritto deve render noto che gli studi che si fanno nel Seminario romano di S. Apollinare da' giovani laici sudditi dello Stato italiano, non sono dallo Stato medesimo riconosciuti per l'ammissione agli istituti pubblici e alle carriere governative, vale a dire non hanno alcun effetto civile.

Roma 22 dicembre 1870,

Il Consigliere di R. Luogotenenza
per la pubblica istruzione
F. Brioschi

SENATO DEL REGNO.

Nella tornata di ieri, dopo alcune comunicazioni di ufficio e la prestazione del giuramento del senatore Di Monale, il Senato approvò senza contestazione lo schema di legge per la proroga dei termini relativi all'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie della Venezia e di Mantova, colla sostituzione delle parole 31 marzo 1871 a quelle 31 dicembre 1870, proposta dall'ufficio centrale ed accettata dal Ministro delle Finanze.

Nella stessa seduta il Ministro delle Finanze presentò con domanda d'urgenza, i tre seguenti disegni di legge, già adottati dalla Camera elettiva:

1° Convalidazione del decreto Reale 5 settembre 1869 di approvazione della Convenzione colla Società dei canali Cavour;

2° Riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese;

3° Estensione alla provincia romana delle leggi sul dazio-consumo e sulle tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e della polvere da sparo.

Il Senato è convocato martedì 27 corrente:

Al tocco, negli uffici per l'esame delle ultime leggi presentate d'urgenza.

Alle 2, in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di leggi:

1° Conversione in legge del R. decreto 9 ottobre 1870 per l'accettazione del plebiscito delle provincie romane;

2° Stato di prima previsione dell'entrata pel 1871;

3° Stati di prima previsione delle spese pel 1871.

Gli uffici del Senato nella riunione che tennero ieri prima della seduta pubblica presero ad esame i seguenti progetti di legge e nominarono a commissari per medesimi:

1° Conversione in legge del R. decreto 9 ottobre 1870, num. 5903, per l'accettazione del plebiscito delle provincie romane: i senatori Mameli, Musio, Mamiani, Amari prof. e Conforti;

2° Determinazione della sede e della giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali i senatori Mameli, Capriolo, Cantelli, Mezzacapo e Bixio.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera nella tornata di ieri approvò le elezioni dei signori Bruno Giuseppe a deputato del collegio di Nicosia, Lanciano Raffaele a deputato del collegio di Manoppello, Ghisone Amaro a deputato del collegio di Gonzaga;

Ed dopo discussione, a cui presero parte il Ministro dell'Interno, i deputati San Donato, Salaris, Sineo, Puccioni, respinse le conclusioni della Giunta dirette ad ordinare un'inchiesta giudiziaria, e approvò altresì l'elezione del signor Pettini Francesco a deputato del collegio di Castoreale.

Data quindi comunicazione delle elezioni dei signori:

Pisanelli, eletto nei collegi di Taranto e Tricase, per quello di Taranto;

Menichetti, eletto nei collegi di Pietrasanta e San Miniato, per quello di Pietrasanta;

Si proseguì la discussione dello schema sul trasferimento a Roma della sede del Governo.

Ne ragionarono i deputati Del Zio, Alli-Maccarani, Corte, Civinini, Bortolucci, Polsinelli. La Porta, Depretis, Cerroti, Mellana, Mantegazza, Mancini, Luzzi, Ruspoli, Ferraris, il relatore Guerzoni, il Presidente del Consiglio e i ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Fra le diverse proposizioni che erano state presentate per fissare il termine del trasferimento, si deliberò per appello nominale sopra quella dei deputati La Porta e Pianciani, che stabiliva per gli uffici dei Ministri il 31 marzo e pel Parlamento il 30 aprile: la quale venne respinta da voti 205 con 119 favorevoli.

Dopo di ciò si approvarono gli articoli dello schema coi due seguenti ordini del giorno:

L'uno proposto dalla Giunta, così concepito:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, che esso si adoprerà con tutti i mezzi possibili per abbreviare il termine di sei mesi a datare dal 1 gennaio dal medesimo proposto, passa alla votazione della legge. »

L'altro proposto da cento e venti deputati, del tenore che segue:

« La Camera

« Associandosi ai sentimenti espressi dalla Commissione,

« Rende solenni atti di gratitudine alla città di Firenze, sede temporanea del Governo, per la liberalità ed il patriottismo con cui ne compì l'alto ufficio, e la proclama benemerita della Nazione. »

Indi furono discussi i disegni di legge:

Maggiori spese con economie corrispondenti sui bilanci 1869 e 1870; che fu approvato dopo contestazioni sollevate dai deputati La Spada, Sulis, Musi, Fabrizi, Mancini, alle cui osservazioni risposero il Ministro delle Finanze ed il deputato Finzi;

Cessione della darsena di Genova e lavori dell'arsenale di Spezia; che fu approvato senza alcuna contestazione.

Si procedette alla fine alla votazione per scrutinio segreto sopra i detti disegni di legge che vennero approvati. Quello relativo al trasferimento della sede del Governo ebbe voti 192 favorevoli, 18 contrari.

La Camera si prorogò fino al 16 del prossimo gennaio.

La proposta di legge pel rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie discussa nella seduta antecedente venne dalla Camera respinta.

Notizie Italiane

Togliamo dalla *Gazzetta Piemontese*:

S. M. il Re di Spagna, Amedeo, prima di lasciare Torino inviò al Municipio la somma di dieci mila lire, affinché venisse distribuita ai poveri della città, e tale somma venne distribuita fra le congregazioni di carità.

— Leggiamo nella *Lombardia di Milano*:

Fin dal giorno in cui le truppe italiane entrarono in Roma, la nostra Giunta Municipale esprimeva con un indirizzo a S. M. i sentimenti che il grand'

atto destava in tutti i cittadini. Il documento fu esteso, per opera di preclari artisti, in pergamena, e chi lo vide ci attesta ch'esso riuscì degno della circostanza. Presentato a S. M., la nostra Giunta ebbe ora la soddisfazione di sapere ch'esso fu altamente aggradito.

L'indirizzo era così concepito:

Sire,

Raccolta sui campi di Novara la spada dei vostri avi, fedele allo Statuto che il Magnanimo Vostro Padre dava a' suoi popoli, Voi, o Sire, prode soldato nelle patrie battaglie, Re eletto dalla volontà della Nazione, avete saputo attraversare difficili prove e con tenace prudenza compiere il gran voto d'Italia.

In questo giorno solenne, che segna nella storia un'epoca imperitura, i rappresentanti del Municipio di Milano hanno l'alto onore di felicitarsi con Voi per l'atto col quale all'Italia è restituita Roma, degna sede de'suoi Re e dei suoi poteri costituzionali, e d'onde sorgeranno le glorie di nuovi tempi. Accogliete, Sire, queste espressioni, come un saluto di quella Milano che or sono undici anni applaude a Voi Liberatore, e che oggi colle città sorelle acclama in Voi, l'Autorità precipua dell'Italia unita e potente a Roma.

— Togliamo dalla *Perseveranza*:

S. M. il re di Spagna rispose colla lettera che segue all'indirizzo della Società patriottica.

Torino, 17 dicembre.

Il nobilissimo indirizzo della Società patriottica di Milano, così degnamente presieduta dall' E. V. fu rimesso nelle auguste mani di S. M. il re di Spagna.

L'augusto monarca gradì e sommamente apprezzò tale atto; come una prova di devozione ed affetto, ed in attestato del suo apprezzamento mi diede l'alto onore di essere interprete verso l'E. V. e per mezzo suo verso l'intera Società dei sentimenti di specialissima compiacenza e gratitudine coi quali S. M. accoglieva la dimostrazione di affetto così spontaneamente datami in questa faustissima circostanza.

Voglia l'E. V. accogliere i sentimenti del mio ossequio.

Il primo aiutante di campo
Dragonetti.

A. S. E. il nobile Emilio Visconti-Venosta, presidente della Società patriottica.

IL LIBRO VERDE

(Seguito dei documenti relativi alla questione romana).

Il 9° documento è il seguente:

Il Ministro del Re a Londra
Al Ministro degli Affari Esteri

Londra 8 settembre 1870.

Ricevuto il 15.

Signor ministro,

Mi pervenne il 5 corrente il telegramma col quale Ella mi preveniva che Sir A. Paget era recato da Lei per dirle che il suo Governo non aveva ricevuto alcuna comunicazione intorno alle intenzioni del Papa, che però il comandante del naviglio inglese a Civitavecchia, oltre alle sue istruzioni per la protezione dei sudditi britannici, aveva l'autorizzazione di prestarsi apertamente ai desideri che il Pontefice fosse per esprimergli per la sua sicurezza personale. Ella soggiungeva di aver espresso a Sir A. Paget il voto che il Governo britannico, nell'interesse del Papa, gli facesse comprendere che sarebbe molto vantaggioso per lui e per la Chiesa che egli si confidasse nel Re, e che la più sicura garanzia della dignità e della libertà della Santa Sede, sarebbe riposta in un accordo del quale il Pontefice medesimo era stato nel 1861 assai prossimo ad accettare le basi.

Nella mattina del successivo giorno 7 mi pervenne l'altro telegramma col quale V. E., annunciando che l'agitazione aumentava sul territorio romano, mi significava che, se noi fossimo obbligati da fatti più gravi, avremmo occupato quel territorio, e che riserveremmo ad un accordo da prendersi colle potenze la questione delle condizioni della indipendenza della Santa Sede.

Ho l'onore di confermarle il mio telegramma

spedito la sera dello stesso giorno 7 in risposta a quelli sopra riferiti. A tal fine mi pregio anzitutto di ripeterle che ho portato a notizia del conte di Granville il contenuto nei precedenti due telegrammi dell' E. V.

A riguardo del primo di essi Sua Signoria mi confermò la comunicazione fattale da Sir A. Paget, ripetendomi che egli ignorava affatto le intenzioni del Papa. A riguardo del voto espressogli egli mi domandò se io credeva che potesse riuscire gradito al mio Governo che egli facesse dire officiosamente al cardinale Antonelli che era a notizia di Sua Signoria che il Governo italiano era sempre e tuttora disposto a prendere degli accordi col Santo Padre ripigliando le basi già prese in considerazione nel 1861. Il telegramma di V. E., esprimendo appunto il desiderio che queste basi fossero ripigliate in una trattativa, risposi a Sua Signoria che, in seguito al telegramma di V. E., non dubitava che ciò sarebbe riuscito gradito al mio Governo. Il signor conte soggiunse che egli non credeva di poter dare dei consigli a quel Governo, perchè d'ordinario non era molto disposto a riceverli.

Quanto al secondo dei predetti telegrammi di V. E., il signor conte ha ricevuto la comunicazione del suo contenuto senza fare alcuna osservazione. Egli però colse questa opportunità per farmi alcune domande, rispondendo alle quali ho pigliato occasione per esporgli parecchie osservazioni che mi parvero conformi agli intendimenti del Governo del Re, e che, in altre circostanze da me esposte, in parte, al compianto conte di Clarendon, V. E. aveva approvate.

Sua Signoria mi chiese in che cosa consistessero le basi che erano state proposte nel 1861. Essendone pienamente informato, ne spiegai la sostanza al signor conte, soggiungendogli che, ove egli avesse desiderato di conoscerle in modo più preciso e particolareggiato, mi sarei posto in grado di soddisfare al suo desiderio, il che egli ha gradito. Scesi poscia a parecchie altre spiegazioni prendendo per base le ultime dichiarazioni fatte da V. E. nei due rami del Parlamento. I punti sui quali credetti opportuno di fissare specialmente l'attenzione di Sua Signoria furono i seguenti: la questione di Roma in diritto è per l'Italia giudicata dai ripetuti voti del Parlamento, che debbono essere l'unica norma del Governo del Re: lo scioglimento di questa questione, in fatto, è cosa di opportunità e di necessità politica per l'Italia, nella quale avvenimenti anche estranei al fatto del Governo italiano, possono esercitare una decisiva influenza; e le circostanze attuali sono tali che il Governo italiano è in dovere di preoccuparsene.

Quanto ai mezzi per lo scioglimento di questa questione ed alle condizioni, il Governo italiano ha sempre considerato e considera questa questione come altamente morale, e sostenuto dalla grande maggioranza e dall'opinione pubblica del paese, è ben determinato a dare e a stabilire per la indipendenza e per la libertà del pontefice, ordinate all'esercizio del suo potere spirituale, tutte le garanzie che dalla libertà stessa religiosa dei cittadini italiani e dagli interessi religiosi delle altre nazioni cattoliche dell'Europa sono richieste. A questo fine erano appunto rivolte le basi sopra indicate, che erano state prese in considerazione nel 1861, e che il Governo è disposto a ripigliare.

In questa circostanza non ebbi agio di dare a Sua Signoria su tali oggetti tutte quelle spiegazioni che la conoscenza e la trattazione avuta per lo passato di questa questione mi pongono per avventura in grado di somministrare con qualche utilità ed in piena conformità cogli intendimenti del Governo. Avrò però altra occasione di intrattenere, anche lungamente, Sua Signoria sopra questo soggetto, e non mancherò di farlo, tenendo V. E. informata del risultato delle mie conversazioni.

Gradisca, ecc.

Firm. - Cadorna.

Il 10. è del conte Migliorati, ministro a Monaco, che il 10 settembre esprime la sua impressione che anche gli uomini politici della Riviera « comprendono esser giunto il momento di risolvere la questione romana nel senso delle aspirazioni nazionali. »

Nell' 11 il signor Cantagalli incaricato d'affari a Carlsruhe dichiara che il Governo badese non avrebbe potuto opporsi ad una soluzione che salvo gli interessi dei terzi contentasse le aspirazioni nazionali. Dopo ricevuta la nota del 7 settembre il signor Freydrich dichiarò di non poter dare un'opinione decisiva quanto al merito della questione se non dopo aver sentito il parere degli altri Stati ugualmente interessati in tale materia.

Il 12° è del tenore seguente:

Il Ministro del Re a Parigi
al Ministro degli affari esteri

Parigi, 12 Settembre 1870.

Ricevuto il 15.

Signor ministro,

Ho portato quest'oggi, per sua informazione, a notizia del signor Giulio Favre il contenuto della circolare che l'E. V. mi fece l'onore di indirizzarmi sotto la data del 7 corrente, relativa alla questione romana. Ho in pari tempo annunziato al ministro francese degli affari esteri che le regie truppe avevano ricevuto l'ordine di varcare il confine dello Stato pontificio per mantenere l'ordine, per tutelare l'inviolabilità del suolo italiano, e per vegliare alla sicurezza della Santa Sede, senza pregiudicare la soluzione delle questioni politiche od ecclesiastiche. Il ministro degli affari esteri mi ha ripetuto che il governo francese ci lascierebbe fare con simpatia.

Gradisca, ecc.

Firm. - Nigra.

Il 13° è del Ministro del Re di Stoccarda al Ministro degli affari esteri, di cui diamo il testo:

Il Ministro del Re a Stoccarda
al Ministro degli affari esteri.

Stoccarda, 12 settembre 1870.

Ricevuto il 15.

Signor ministro,

Ho tenuto discorso col conte Taube, reggente il ministero degli esteri, riguardo alla questione romana, in conformità del telegramma di V. E. del 5 corrente e delle circolari 29 agosto e 7 settembre. Il conte Taube, dopo aver conferito col Re, mi disse che erasi preso atto delle disposizioni del Governo italiano a riguardo della Santa Sede, e che sarebbesi aspettate ulteriori comunicazioni per addentrarsi maggiormente nella questione.

Mi risulta che, per parte del Governo del Württemberg, non verrà fatta veruna positiva opposizione ai progetti del Governo italiano.

Gradisca, ecc.

Firm. - Greppi.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

FIRENZE 25. — Il re di Spagna partirà domani mattina alle ore undici.

BARDONNECHE, ore 4 e 25. — La Sonda passa attraverso l'ultimo diaframma di 4 metri, esattamente sul mezzo. Ci parliamo da una parte all'altra. Il primo grido che si è ripetuto dalle due parti fu: *Viva l'Italia!*

BORDEAUX 23. — Un dispaccio ufficiale da Tours del 22 a sera dice: I prussiani non occuparono la città, abbandonarono questo dipartimento, e ritornarono a Blois.

MARSIGLIA 25. — Rendita francese 53; Italiana 55, 80; Prestito nazionale 428, 75; Ferrovie austriache 765; Ottomane 1863, 283; Romane 131; Prestito Egiziano del 1870, 326, 25.

BERLINO 24. — La *Gazzetta della Croce* annunzia che il ministro Inglese a Versailles, Odo Russel, invitò Bismarck ad esprimere al Re di Prussia le congratulazioni del governo Inglese in occasione che i principi tedeschi e la Dieta federale conferirono la corona d'Imperatore della Germania.

AMIENS 24. (Ufficiale). — Ieri la prima armata ha riportato la vittoria al nord est di Amiens, contro l'armata francese del Nord, forte di 60,000 uomini.

Dopo presi alcuni villaggi, respingemmo il nemico facendogli subire delle perdite considerevoli. Abbiamo finora 10,000 (?) prigionieri non feriti.

MADRID 24 (Cortes). — Moret Annunzia le misure prese pel pagamento dei Cupons. È incominciata la discussione sulla emissione dei buoni del tesoro. Assicurasi che Rivero è dimissionario, e che Sagasta lo rimpiazzerebbe.

BORDEAUX 24. — Informazioni ufficiali constatano che i prussiani sgomberarono il paese dalla parte di Rouen, rimanendovi soltanto 1500 uomini. Tutti i depositi di Rouen furono saccheggiati ed il

bottino fu diretto verso Amiens. Il nemico rinunziò definitivamente di proseguire la marcia al di là di Tours, e ripiegò verso Orleans. Questa ritirata era prevista, come conseguenza dei movimenti strategici dell'armata francese sopra altri punti.

LILLA 23. (sera). (Ufficiale). — Un dispaccio di Faiderbe reca che oggi dalle ore 11 ant. sino alle 6 pom. ebbe luogo una battaglia a Pont Noyelles. Noi rimanemmo padroni del campo di battaglia dopo un lungo combattimento d'artiglieria, terminato con una carica di fanteria su tutta la linea.

NIORT 24. — Notizie da Parigi 22 sera per mezzo di un pallone recano, che oggi non fu segnalato alcun combattimento. Fuvvi soltanto un cannoneggiamento verso gli altipiani di Avron; però sembrano imminenti nuove operazioni. La città è perfettamente calma, e regnavi la fiducia generale.

I giornali calcolano che le nostre perdite di ieri ascessero a circa 800, fra morti e feriti.

VERSAILLES 23. (Ufficiale). — La 19ª divisione avanzò il 21 sino al ponte di Tours, avendovi trovata resistenza da parte della popolazione; gettò 30 granate nella città; questa innalzò allora la bandiera bianca e pregò che venisse spedita alla guarnigione prussiana, ma la divisione limitossi a distruggere soltanto, secondo le istruzioni avute, la ferrovia e prese gli accantonamenti assegnatili.

BORDEAUX 24. — Il generale Loverdo rassegnò le funzioni di direttore dell'infanteria e della cavalleria a motivo del suo stato di salute.

BESANSONE 24. — Un proclama del generale Trescow proibisce ai civili qualsiasi circolazione sulla riva destra del Doubs da Delle sino a Blamont.

La sortita della guarnigione di Belfort della notte del 20 recò gravi danni al nemico.

FIRENZE 26. — Il re Amedeo partì alle ore 8 40 ossequiato alla stazione dalle Autorità civili e militari.

BERLINO 25. — Hasi da Versailles 24. I prussiani, sotto gli ordini di Manteuffel, assalirono i francesi nelle loro posizioni al Nord Est d'Amiens. Malgrado la superiorità dell'artiglieria nemica, c'impadronimmo di Beaucourt, Montigny, Frechencourt, Querrieux, Pont Noyerras e Vecquemont. Il combattimento durò tutto il giorno. Facemmo 400 prigionieri non feriti.

BORDEAUX 25. — Le comunicazioni con Lilla sono ristabilite.

LEMANS 24. (sera). — I prussiani abbandonarono Noyent a Lerotrou, dirigendosi verso Parigi.

BOURGES 23. — Bourbaki ritornò da Nevers molto soddisfatto dello stato di difesa del dipartimento di Nievre.

Chiusura della Borsa di Firenze

24 Dicembre

Rendita italiana	59 — 58	95
Napoleoni d'oro	21 08	21 06
Londra	26 33	26 29
Prestito nazionale	78 10	78 05
Obbl. Tabacchi	472	
Azioni Tabacchi	697 — 696	—
Banca nazionale	2380	—
Azioni meridionali	334 — 333	75
Obbligazioni meridionali	172 — 170	—
Buoni meridionali	441 — 440	—
Obbl. Eccles.	78 10 — 78	—

Quirino Leoni Direttore temporaneo

A V V I S O

A festeggiare degnamente la venuta in Roma di S. M. il Re Vittorio Emanuele quei cittadini, che volessero presentare le loro spontanee offerte possono consegnarle ai qui sottoscritti signori:
Annibaldi avv. Enrico - Boncompagni D. Igna-

zio - Balestra avv. Giacomo - Bacchetti dott. Ernesto - Burri Scipione - Benedetti arch. Pietro - Colonna D. Marcantonio - Castellani cav. Guglielmo - Carpegna conte Guido - Calabrini march. Luigi - Cesarini Sforza D. Bosto - Desideri Filippo - De Mauro Stanislao - Del Grande Alessandro - Fabiani Famiano - Guidi Carlo - Gavotti march. Angelo - Langeli Giuseppe - Moschetti Luigi - Moscucci Vincenzo - Onofri Francesco - Ostini avv. Felice - Polidori Luigi - Pocaterra Giuseppe - Pelissier avv. C. doardo - Peretti Francesco - Podesti arch. Giulio - Sbriscia Augusto - Vignola dottore Achille - Venturi avv. Pietro.

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

DI ROMA

La Commissione dirigente l'Accademia di S. Cecilia ha stabilito il dì 25 del venturo mese di gennaio per tenere l'esame di que' soggetti che desiderano essere dalla medesima approvati nelle qualifiche di maestri compositori, di professori Organisti, cantanti, e strumentisti.

I signori aspiranti all'approvazione dovranno presentare le loro domande nella Residenza dell'Accademia nel Palazzo in Via di Ripetta N. 222 C. dieci giorni innanzi all'esame, dopo il qual termine non saranno ulteriormente ricevute.

La domanda dovrà contenere nome, cognome, età, domicilio, ed il ramo musicale coltivato dall'aspirante, sul quale vuol subire l'esame.

Nella Segreteria Accademica, situata nel locale suddetto, si trovano ostensibili le istruzioni relative a ciascun esame.

Roma dalla Segreteria Accademica li 23 dec. 1870.

Per ordine della Commissione dirigente
Il Segretario

Prof. Enrico Monachesi

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI, 50 SUL LIVELLO DEL MARE
Confronto delle scale 20^{poil.} = 751^{mm}; 27^{poil.} 730^{mm}, 89; 1^{mm} 256; 1° R = 1.° 25 Cent., 1.° C = 0.° 80 R.

DATA	ORA	Barometro in millimetri ridotto a 0° e al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo dalle 9 ant. pres. alle 9 pom. cor		Vento direzione e forza	OSSERVAZIONI DIVERSE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
25 Dicembre	7 antimeridiana	751.7	12.9	85	1.51	0 Coperto	+ 12.7 C.	+ 10.1 R.	E. 9	Grandi piogge dal pomeriggio fino a tarda notte con forte vento sud.
	3 pomeridiana	750.7	12.6	90	0.84	0 P. o V.	+ 1.0 C.	+ 8.0 R.	SSE. 23	
	9 pomeridiana	750.1	12.6	98	10.0	0 Piov.			S. 17	

CORRISPONDENZA METEOROLOGICA TELEGRAFICA IN ROMA MEZZODÌ -- ANNO XV.

DATA	CITTA'	Barometro in millimetri ridotto a 0° e al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo		Vento direzione e forza	METEOR. AVVENUTE DAL MEZZODÌ PRECEDENTE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
25 Dicembre	Roma	751.0	+ 10.2	88	8.16	0 Piov.	+ 12.7 C.	+ 1.0 C.	SE. 15	

ANNUNZI GIUDIZIARI

Eccmo Trib. civ. di Roma e Comarca Secondo Turno

Ad istanza del sig. Francesco Luigi Lavaurs intraprendente di pubblici lavori domic. in Parigi e per elezione formale domic. in Roma presso il sott. Proc. dal quale viene rappi.

In risposta all'illegitimo atto inserito nel num. 63 della Gazzetta Ufficiale di Roma si significa al sig. Achille avv. Garofolini ed al pubblico, da esso Garofolini diffidato, quanto appresso, cioè:

Che l'istante è deliberatorio dei Ponti sospesi sul Tevere in virtù di solenne istromento stipolato li 26 Agosto 1869 colla rev. Camera Apostolica per gli atti del Notaio Palleschi, in seguito della caducità della Società Mongolfier Bolin decretata dal Supremo Consiglio di Stato:

Che lo stesso istante ha esaurito il prezzo dei Ponti deliberatigli nel pagamento dei crediti iscritti sui Ponti medesimi, comprensivamente a L. 16125 iscritte a favore del Garofolini, abbenchè avesse la piena convinzione che tale somma non fosse realmente dovuta:

Che quindi ingiustamente il diffidato Garofolini assorse essersi il Lavaurs appropriato tutto ciò che era di spettanza della Società caducata:

Che il Lavaurs nulla deve alla Società anzidetta, nulla ha a vedere colla medesima tranne il conseguimento di un'ingente credito dovutogli in virtù di una

perfetta cosa giudicata del Tribunale di Commercio e rimasto insoluto per oltre franchi centomila, come rilevasi dal fasc. n. 201 del 1870 protocollo del 2° Turno del cessato Tribunale civile:

Che il Garofolini non contento delle L. 16125, pretende di esercitare un diritto di privilegio che non ha fondamento reale, e che non essendo legalmente iscritto riunito ai terzi non ha valore alcuno:

Che per questa sua stolta pretesa ha promosso istanza giudiziale sin dall'Aprile pp. e dopo nove mesi non ha ancora prodotto un documento qualunque a sostegno della medesima:

Che altra istanza giudiziale ha egli promossa pel pagamento di Lire mille pretesi onorari per assistenza non prestata e che sarebbe stato impossibile il prestare; quale seconda istanza lasciata deserta dall'attore venne respinta da questo Eccmo Trib. nell'udienza del 14 Dicembre corr.:

Che il Garofolini, visti riescire inutili i suoi tentativi, in luogo di proseguire nelle vie giudiziali si è posto sulla via della civile diffamazione:

Per ciò l'istante Lavaurs a tutela della propria convenienza e degli incontrastabili suoi diritti deduce a notizia del pubblico che l'atto inserito come sopra nella Gazzetta Ufficiale di Roma è un atto ingiusto, diffamatorio e destituito di ogni fondamento reale; che esso istante aspetta al paragone questo preteso creditore sull'arena giudiziale; e che infine vuole riservato e salvo ogni mezzo che le vigenti leggi accordano perchè l'atto suddetto sia dichiarato di niun effetto e valore e il

Garofolini venga costretto a disdirlo pubblicamente non solo ec. ma ec.
Francesco Corbelli proc. rot.

Con ordinanza resa in Camera di Consiglio dal Tribunale civile di Civitavecchia li 2 cadente Dicembre spedita, notificata ed affissa in seguito alla formale rinuncia emessa dai sigg. Vincenzo Colucci ed Antonio Biccini alla curatela ed amministrazione del sig. Filippo Colucci di Civitavecchia maggiore di anni 18 e minore di 20, è stato loro surrogato in curatore ed amministratore il sig. Andrea Bomba possidente e negoziante domiciliato in detta città con ogni relativa ed opportuna facoltà.

Tutto ciò si rende a pubblica notizia per ogni effetto di legge.
Dom. Castaldi proc.

Ad istanza del sig. Avv. Binaldo Segreti curatore deputato all'eredità giacente del fu Luigi Rovaris si procederà venerdì 30 corrente alle ore due pom. in atti del Notaio infrascritto, e sotto tutto le riserve di ragione, all'inventario de' beni al defonto appartenenti, incominciando nello Studio ad uso di Scultura posto in Roma in via Margutta n. 20, per proseguirsi a termini di legge. Si deduce a notizia del pubblico a forma del § 1548 del vig. regol.
Roma 26 Dicembre 1870.
Per il sig. Erasmo Ciccolini Not. pub.
Francesco Maria Ciccolini sost.

AVVISI DIVERSI

Ad istanza del Rev. sig. Dott. Benedetto Costantini, si rende noto che i sotto notati oggetti di proprietà del sig. Conte Alessandro Zeloni sono stati dal Costantini, presso cui erano in deposito, consegnati in dal me. o di Giugno pp. a Mons. Antonio Sampieri Ammir. del Zeloni; e ciò senza pregiudizio dei diritti ed azioni spettanti al Costantini contro chi di ragione.

Una croce di cristallo di monte, un album, un quadro sacro dipinto in tavola
Carlo Mancinelli proc. di Coll.

Si deduce a pubblica notizia che il sig. Gioacchino Diamanti ha venduto il Negozio di Armiere posto in via della Croce n. 78 al sig. Augusto Grassotti come da contratto registrato ec. e ciò per ogni effetto di legge.
Ignazio Gisci proc.

Candele Steariche Romane
qualità superlativa
premiata all'Esposizione di Londra.
Soldi 13 il pacco, per la vendita all'ingrosso in quantità non minore di pacchi 10, e soldi 14, il pacco al dettaglio.
I pacchi sono di 4, 5 o 6 candele ciascuno, e presentano anche il vantaggio del peso maggiore, e della maggior durata a fronte di quelle di talune fabbriche estere.
Dirigersi alla Drogheria in via S. Maria in Campo Marzo n. 6 presso la via della Stellotta.